



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

11 SET 2015 N. 1682 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al **30 OTT 2015**

Li **11 SET 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 76 del **16/09/2015**

OGGETTO: Corte d'Appello di Lecce – sez. di Taranto: Avv. Tiberio Rucci c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Taranto – sez. distaccata di Ginosola, l'Avv. Tiberio Rucci, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Castellaneta (TA) alla Via Cheren n. 1, chiedeva l'emissione di ingiunzione di pagamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. c.p.c., della complessiva somma di € 35.121,42, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge da calcolarsi sulla somma di € 33.846,27, per il mancato pagamento degli onorari professionali nei giudizi di 1° e 2° grado promosso da Sangiorgio c/coniugi Tancorra - Addabbo, nei quali il Comune era stato chiamato in causa per integrazione del contraddittorio dai convenuti coniugi Tancorra-Addabbo.
- Il Giudice dott. Italo Federici, esaminato il ricorso, emetteva la chiesta ingiunzione di pagamento concedendo al debitore termine di giorni 40 dalla notifica del decreto per proporre opposizione;
- questo Ente, con decreto sindacale n. 34 del 16/04/2013 conferiva incarico all'avv. Nica Fasano con studio in Noci (BA) Via Giotto n. 11, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

VISTO l'atto di citazione in appello, notificato al legale di fiducia di questo Ente in data 16/04/2015, da parte dell'avv. Tiberio Rucci, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., avverso la sentenza del G.O.T Dott.ssa Porzia Maria Persio del Tribunale di Taranto n.

547/2015, depositata in data 17/02/2015 e notificata in data 18/03/2015, con la quale era stata disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di questo Ente al pagamento della minor somma di € 22.463,45, oltre accessori di legge con compensazione delle spese.

CONSIDERATO che questo Ente ha già ottenuto in primo grado la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed la riduzione della somma a pagarsi al legale appellante.

RITENUTO, pertanto, di incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel giudizio promosso innanzi alla Corte d'Appello di Lecce – sez. di Taranto dall'Avv. Tiberio Rucci, assistito e difeso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Taranto alla via Mezzetti n. 21, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

RITENUTO che tale incarico può essere conferito all'avv. Nica Fasano, del Foro di Bari, con studio in Noci alla Via Giotto n. 11, già legale di fiducia di questo Ente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo successivamente revocato.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:*la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania,*

Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio di appello alla sentenza del G.O.T Dott.ssa Porzia Maria Persio del Tribunale di Taranto n. 547/2015, depositata in data 17/02/2015 e notificata in data 18/03/2015, promosso avanti alla Corte d'Appello di Lecce - Sez. di Taranto contro questo Ente dall'Avv. Tiberio Rucci, assistito e difeso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Taranto alla via Mezzetti n. 21, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare;
2. incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel predetto giudizio, conferendo incarico all'avv. Nica Fasano, con studio in Noci (BA) alla Via Giotto n. 11;
3. Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

